




2793

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Prot. N. Rif. 37658
Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:



Roma, 21 MAR. 2019

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

e p.c.

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

OGGETTO: DPR n. 147 - Disegno di legge recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di disabilità.

Si fa riferimento al DPR 147 in oggetto, recante il "Disegno di legge recante delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità", finalizzato a trasferire nell'ordinamento interno i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia con la legge di ratifica 3 marzo 2009, n. 18. Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti finalizzati a una revisione sistematica e di innovazione della legislazione vigente del settore e, quindi, a definire il "*Codice per la persona con disabilità*".

Il provvedimento, all'**articolo 1, comma 2** individua i settori nei quali interviene la delega: a) definizione della condizione di disabilità; b) accertamento e certificazione; c) disciplina dei benefici; d) sistemi di monitoraggio, verifica e controllo; e) promozione della vita indipendente e contrasto dell'esclusione sociale; f) abilitazione e riabilitazione; g) istruzione e formazione; h) inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali; i) accessibilità e diritto alla mobilità.

Definisce poi, all'**articolo 1, comma 3** i principi e i criteri direttivi di carattere generale e specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega con riferimento ai richiamati settori.

L'**articolo 2** dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dai decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle

ordinarie risorse in dotazione. Prevede, inoltre, che ove emergessero nuovi o maggiori oneri, all'adozione dei decreti si provvederà solo a seguito di reperimento di idonee coperture.

La relazione tecnica, confermando il testo normativo, afferma soltanto che, considerata la complessità della materia, non è possibile, sin d'ora, quantificare gli oneri che potranno scaturire dall'attuazione e, pertanto, nel richiamare in linea di principio l'invarianza degli oneri da ricercare mediante una diversa allocazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente, prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.196/2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, detti decreti verranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, per quanto di competenza si fa presente che l'attuazione della delega in oggetto è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati, né coperti, potenzialmente di ingente entità, malgrado la formale previsione di invarianza finanziaria.

Si rileva che il provvedimento corrisponde, salvo alcune modifiche, all'articolo 14 del testo del disegno di legge pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL in data 20 febbraio 2019, sul quale questo Dipartimento si era già pronunciato con nota n. 28223 del 27 febbraio 2019 e le cui osservazioni si intendono integralmente richiamate.

Si evidenziano, in aggiunta, le seguenti criticità all'**articolo 1, comma 3**.

La revisione della definizione della condizione di disabilità di cui alla **lettera f)**, modificando la platea dei beneficiari, è suscettibile di ampliare il riconoscimento di interventi in ambito assistenziale e sanitario, allo stato non quantificati.

Si rilevano, inoltre, profili di onerosità **in ordine** alle seguenti disposizioni:

- **lettera g)**: le procedure per l'accertamento e la certificazione della condizione di disabilità;
- **lettera h)**: la disciplina dei benefici sia in termini di prestazioni economiche e previdenziali, sia in termini di erogazione di servizi;
- **lettera i)**: i sistemi di monitoraggio, verifica e controllo con l'istituzione, tra l'altro, di un'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità (**punto 2**);

Con riferimento alla **lettera l)** presentano profili di onerosità i seguenti interventi:

- **punto 2)** il potenziamento dell'assistenza sociale e sanitaria domiciliare;

- **punto 3)** il supporto alla maternità della donna con disabilità;
- **punto 4)** le agevolazioni per la diffusione di ogni strumento funzionale alla vita autonoma;
- **punto 5)** l'utilizzo di strumenti telematici volti a garantire il pieno e uguale godimento di diritti e libertà nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- **punto 6)** favorire la realizzazione di una rete di sostegno interistituzionale e interterritoriale.

Sono parimenti suscettibili di determinare maggiori oneri gli interventi sotto indicati:

- **lettera m):** il potenziamento dei livelli di assistenza sanitaria con riguardo abilitazione e alla riabilitazione della persona con disabilità;
- **lettera n):** il potenziamento del diritto del diritto all'istruzione e alla formazione anche universitaria con la predisposizione, tra l'altro, di mezzi anche per le persone che manifestano difficoltà nell'apprendimento e alla possibile previsione di ulteriori figure professionali (**punti 1, 2, 3 e 4**);
- **lettera o):** le politiche di inserimento nel mondo del lavoro e di tutela dei livelli occupazionali con riferimento, tra l'altro, al riordino dei congedi parentali, alle agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei datori di lavoro, agli interventi e ai percorsi formativi per le persone con disabilità (**punti 1, 2, 3 e 4**);
- **lettera p):** gli interventi in materia di accessibilità e di diritto alla mobilità.

Si ritiene, infine, che all'**articolo 2** il secondo periodo debba essere stralciato.

In relazione a quanto sopra, si segnala che il presente provvedimento potrà dar luogo a rilevanti pressioni sulla finanza pubblica con un'impostazione che ora solo formalmente e teoricamente è dotata di compensazione, ma che nella sostanza imporrà allo Stato di reperire ulteriori risorse, potenzialmente ingenti, rendendo ancor più critico il contesto di finanza pubblica.

A mero titolo di esempio si osserva che l'integrazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria in favore dei disabili potrebbe avvenire solo con una contestuale riduzione di altri livelli di assistenza in compensazione ovvero di altre tutele vigenti che, tuttavia, appare di complessa attuazione, considerati i relativi riflessi sociali. Ancora si segnala che solo nell'area

del sostegno didattico, già a legislazione vigente, si sono verificati nel breve periodo incrementi di posti di docente, in deroga alla dotazione organica, per circa 56.000 unità che occorre in ogni caso assicurare, stante il tenore della giurisprudenza della Corte di Cassazione che non ravvisa nella mancanza di risorse umane e finanziarie una causa esimente della responsabilità penale e amministrativo-contabile degli uffici competenti sia del MIUR che del MEF. Inoltre, atteso che sulla medesima materia – di carattere prettamente scientifico sanitario - sono in corso i lavori del gruppo appositamente costituito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, presso il Ministero della Salute con D.M. 13 luglio 2017, occorrerebbe preliminarmente una relazione tecnica coordinata con gli essenziali contributi di rappresentanti sanitari del Ministero della Salute, dell'Inps, oltre che con le valutazioni del MIUR su taluni aspetti, come ad esempio i riflessi sul possibile incremento dei docenti di sostegno e dei contributi scolastici.

Pertanto, nei termini sopra evidenziati il provvedimento non può avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

